



## *Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

**VISTO** il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020, recante le disposizioni per la concessione di contributi in forma di voucher finalizzati al sostegno all'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese, e, in particolare, l'articolo 9;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**CONSIDERATA** la situazione di emergenza economica e di crisi di liquidità delle imprese causata dalla pandemia di COVID-19;

**RITENUTO** di sostenere, in particolare, l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese, quale catalizzatore di processi virtuosi di crescita e di uscita dalla crisi economica;

**RITENUTA** l'opportunità di disporre l'erogazione alle micro e piccole imprese interessate di anticipazioni parziali del contributo in forma di voucher di cui al succitato decreto n. 3623/1544, al fine di garantire la liquidità necessaria alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione per il quale il contributo è stato concesso;

### **DECRETA**

#### **Articolo unico**

*(Anticipazioni sui contributi per i progetti di internazionalizzazione)*

1. Ad integrazione all'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020, è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'erogazione di un'anticipazione del contributo di cui al suddetto decreto di importo pari a diecimila euro.

2. L'anticipazione è erogata in via automatica e in unica soluzione, salvo rinuncia del beneficiario, entro centoventi giorni dalla data di concessione del contributo. Per i

contributi concessi anteriormente alla data di registrazione del presente decreto, l'anticipazione è erogata entro centoventi giorni dalla medesima data di registrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3.6.21

Lulgi Di Maio

